



ORDINANZA N° 51/2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale ex art. 50, comma 5 D.lgs. n. 267/2000 per l'adozione di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

IL SINDACO

Preso atto della funzione sociale, ricreativa e associativa che i parchi ed i giardini pubblici assolvono nell'ambito comunale.

Considerato che occorre garantire a tutti i cittadini il godimento di detti spazi, evitando che comportamenti scorretti di alcuni possano nuocere ad altri più deboli.

Rilevato che recentemente giungono numerose lamentele, segnalazioni, esposti, relativi a fenomeni, specie nelle ore notturne, di assembramenti di molteplici giovani che in alcuni parchi e giardini pubblici della città, in particolare ai parchi Valverde e Paradiso, producono schiamazzi e rumori, musica ad alto volume, riscontrando inoltre abbandoni di rifiuti e vetri rotti, accensione di fuochi anche in strutture allestite per il gioco dei bambini.

Considerato altresì che frequenti sono i contrasti creatisi tra i frequentatori degli spazi pubblici ed i residenti più prossimi agli stessi, a causa degli schiamazzi e dei rumori prodotti, specialmente in orari notturni.

Preso atto delle segnalazioni in tal senso riferite anche dalle forze dell'ordine, chiamate più volte ad intervenire in relazione alle predette situazioni.

Considerato che tali situazioni di disagio, correlate ai fenomeni sopra indicati, vengono segnalate ed evidenziate sempre con maggior frequenza dai cittadini con conseguente scadimento della qualità urbana e con sentimenti di marcata apprensione ed inquietudine correlati ad una percezione di pericolo.

Ritenuto pertanto necessario intervenire nel tentativo di contemperare le fruibilità corrette di alcuni parchi e giardini con la necessità di garantire il rispetto della quiete e del riposo in ore notturne, regolamentando il libero accesso al pubblico ai parchi e giardini pubblici maggiormente inseriti in un contesto abitativo, nonché il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori degli alimenti e delle bevande, spesso abbandonati sparsi al suolo, che arrecano un danno al decoro cittadino, oltre che a costituire una fonte di pericolo per i passanti, con particolare riferimento ai contenitori di vetro che per varie cause finiscono anche per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo pubblico.

Rilevata l'urgenza di provvedere in considerazione di tutte le motivazioni espresse in premessa, nelle more di valutare compiutamente l'adozione permanente di specifiche disposizioni regolamentari da inserire, con relative modifiche e integrazioni, nel Regolamento di Polizia Urbana.

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che all'art. 2 prevede che "*...il sindaco interviene per prevenire e contrastare...b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il*

danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urban;”.

Visto la legge 24/11/1981, n. 689.

Dato atto che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, al solo fine di limitare e controllare efficacemente i fenomeni descritti in premessa, per poi valutare le ulteriori definizioni in merito.

ORDINA

dalle ore 00.00 di venerdì 12 giugno alle ore 24.00 di 13/09/2020

- Di vietare il libero accesso e lo stazionamento del pubblico dalle ore **23,00** alle ore **6,00**
- Di vietare la detenzione e il consumo di alcolici e superalcolici dalle ore **00,00** alle ore **24,00**

nei parchi e giardini ubicati nelle seguenti vie:

- Parco Paradiso sito in Strada del Meisino
- Parco Valverde sito in via Modigliani/Almese/via Torino (interno)

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra rappresenta illecito ai sensi dell'art. 7-bis. D.Lgs. n° 267/2000 e impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, **con pagamento in misura ridotta consistente in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.**

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

INCARICA

Tutte le Forze di Polizia alla verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

L'immediata esecutività della predetta ordinanza, resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Bruino, 11/06/2020



Il Sindaco
Cesare Riccardo